Studio BBM Associati

CESTO NATALIZIO 2024 LE REGOLE AI FINI IVA

N. 229 | 6 Dicembre 2024 | Fiscalità e pianificazione

AGGIORNA N. 229 DEL 6 DICEMBRE 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi tratteremo il tema della deducibilità o meno degli omaggi natalizi iniziato nel precedente DMZ Aggiorna, con particolare riguardo alla normativa delle Imposte Dirette e dell'IRAP.

La deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette:

se il valore dell'omaggio è uguale o inferiore a 50 euro, il costo sostenuto è interamente deducibile;
se il valore supera i 50 euro, viene classificato come spese di rappresentanza. Di conseguenza, è deducibile solo nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità .
In tal caso la deducibilità è proporzionale all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute:
1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
Quanto alla deducibilità del costo ai fini IRAP, occorre ricordare che le spese per omaggi e le spese di rappresentanza vengono classificate in bilancio alla voce oneri diversi di gestione. Di conseguenza:

per i soggetti IRES e i soggetti IRPEF che optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i criteri previsti per i soggetti IRES, tali spese sono deducibili al 100%;
per le società di persone che non optano per la determinazione dell'IRAP secondo le regole dei soggetti IRES, tali spese sono indeducibili ai fini IRAP, posto che per tali soggetti gli oneri diversi di gestione non sono contemplati tra i valori rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/cesto-natalizio-2024-le-regole-ai-fini-iva/